



Coordinamenti Provinciali Vigili del Fuoco Bari

**Al Comando Provinciale VV.F.
BARI**

Ing. Vincenzo CIANI

Bari, 14 marzo 2018

Oggetto: Fruizione del periodo di congedo ordinario – Minimi operativi.

Egregio Comandante,

in riferimento a quanto in oggetto, queste OO.SS. più volte hanno espresso la propria contrarietà su alcuni aspetti che caratterizzano gli O.d.G. di prossima emanazione.

Con nostre note del 25 Luglio 2017 e durante gli incontri di confronto fra le parti, abbiamo evidenziato i concetti fondamentali per i quali non possiamo condividere parte di quanto Lei ha riproposto, nonostante le modifiche apportate.

In merito ai numeri minimi operativi, ribadiamo il concetto dell'insufficiente numero di personale previsto nel Minimo Operativo della sede Centrale; nel caso ci fosse una contemporaneità di eventi di carattere ordinario (Autoscala, Autobotte ecc.) ed eventualmente specialistico (NBCR e SAF), i numeri minimi proposti non garantirebbero il numero adeguato di operatori in confronto alle potenziali esigenze sopraggiunte.

Nel caso specifico della sede di Barletta, così come già evidenziato nelle precedenti osservazioni da noi fornite, non risulta ancora attuabile se non successivamente al completamento della pianta organica di detta sede, questo in linea con quanto espresso al punto 10, che invece contrariamente, sarebbe in netta contrapposizione con il principio stesso di limitare le sostituzioni di personale. Infatti l'attuale pianta organica della sede di Barletta non garantirebbe il numero di partenze richieste in maniera stabile e continuativa.

Si fa notare che nei casi di assenze sopraggiunte, non è possibile adottare la soluzione delle squadre ridotte, infatti queste sono regolamentate dall'art. 66 comma 2 lettera c del DPR 64, non che squadre attrezzate per particolari tipologie di intervento e non per la regolarità del soccorso.

Per quanto riguarda invece la modalità di fruizione dei periodi di congedo ordinario e permessi a vario titolo, esprimiamo forte contrarietà su alcuni aspetti che a nostro parere risultano già supportati sufficientemente da leggi contrattuali e pertanto andrebbero eliminati e modificati in linea con quanto precedentemente evidenziato.

Si fa notare inoltre che in nessuna maniera gli istituti contrattuali definiscono la modalità di fruizione del congedo ordinario se non solo in riferimento alle prioritarie esigenze di servizio e la fruizione completa entro una specifica data, premesso ciò, si ritiene inappropriato obbligare il personale ed i Capi Turno verso una fruizione esasperata di n.2 turni mensili di congedo ordinario gestendo in tal modo la vita privata dei dipendenti.

In fine si ritiene che quanto viene inoltre richiesto al Capo Turno, ovvero segnalare eventuali turni di malattia se ricadenti nel periodo precedentemente richiesto per congedo, sia da ritenere un atto pregiudizievole.

Per meglio chiarire quanto argomentato, si allegano le note e appunti prodotti precedentemente da queste OO.SS.

Concludendo, queste OO.SS. chiedono che vengano rivalutati gli aspetti evidenziati con le opportune modifiche più inclini alle reali esigenze del servizio in termini di Minimi Operativi e al diritto di fruizione del Congedo Ordinario secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e Decreti vigenti.

Distinti saluti.

p. FPCGIL Vigili del Fuoco

Tobia MORELLI

FNS CISL

Nicola ABATESCIANNI

UIL PA

Giuseppe BAGNATO